CAMERA DEI DEPUTATI N. 3247-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BEMPORAD**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

nella seduta del 21 giugno 1966

—

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965

Presentata alla Presidenza il 14 ottobre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La conclusione di questo Protocollo particolare per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, deriva dalla mancata adesione dell'U.R.S.S. alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile del 7 dicembre 1944.

Esso prevede l'istituzione di un servizio regolare con frequenza settimanale da parte delle compagnie Alitalia e Aeroflot rispettivamente con aeromobili *Caravelle* o *DC 8* e *IL-18* o *TU-104*.

Prima d'ora i collegamenti aerei Roma-Mosca e viceversa venivano istradati attraverso altri paesi che avevano linee dirette con non lievi inconvenienti.

Il Protocollo consta di 28 articoli ed i casi particolareggiati proprio perché si sono dovuti regolare in via bilaterale i rapporti tra i due Paesi anche su quegli argomenti che già formano oggetto della convenzione internazionale del 7 dicembre 1944.

In particolare:

l'articolo 1 precisa quali sono i Ministeri o gli enti che regolano il servizio sui due Paesi.

L'articolo 2 richiama l'accordo per prestazioni reciproche di servizi firmato a Roma l'11 dicembre 1964 tra l'Alitalia e l'Aeroflot.

L'articolo 3 stabilisce le rotte che dovranno seguire gli aeromobili.

Gli articoli dal 4 al 16 stabiliscono tutte le norme atte a garantire l'assistenza e la sicurezza al volo: scambi di informazioni, qualifiche degli equipaggi e loro comportamento in volo, dotazioni degli aeromobili, prestazioni dell'organizzazione a terra.

L'articolo 17 indica le procedure da seguire in caso di incidenti per i soccorsi e le inchieste.

L'articolo 18 istituisce una rappresentanza composta da non più di due persone nelle rispettive capitali per l'esercizio delle linee aeree concordate.

Gli articoli dal 20 al 24 stabiliscono esenzioni doganali e da ogni altro gravame fiscale per gli aeromobili, carburanti, olii lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio con l'osservanza di determinate norme.

L'articolo 26 indica la frequenza settimanale dei voli e di tipi di apparecchi già citati.

Il Protocollo si intende rinnovato annualmente se non disdetto 90 giorni prima della scadenza.

Se si tiene conto della frequenza e del numero dei voli che collegano Roma ed altri aeroporti italiani con altre capitali e importanti città in Europa e nel mondo, il presente Protocollo non può considerarsi che un primo passo rivolto a normalizzare le comunicazioni aeree con un grande paese come l'U.R.S.S.

Vi sono evidentemente tuttora remore ad un normale traffico aereo adeguato all'importanza dei due paesi ma in un prossimo futuro non mancherà l'intensificarsi e seguire di pari passo il continuo e promettente sviluppo delle relazioni economiche.

Peraltro il Protocollo in questione è il genere del primo stipulato dall'Italia con un paese dell'Europa orientale. Infatti, a causa del ridotto interesse commerciale che – ad eccezione dell'U.R.S.S. – gli altri territori dell'Est europeo rivestono per la nostra Compagnia di bandiera, i collegamenti aerei esistenti con i rimanenti Paesi ad economia socialista (Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Jugoslavia) sono tuttora retti da concessioni provvisorie.

Si aggiunge infine che, mentre la Compagnia sovietica Aeroflot è già stata autorizzata ad esercire in via provvisoria un servizio settimanale Mosca-Roma e ritorno, l'Alitalia non ha ancora dato inizio ai suoi servizi verso l'Unione Sovietica, ed è auspicabile che il problema, attualmente oggetto di attento esame, venga al più presto risolto nell'interesse della Compagnia di bandiera.

In considerazione degli aspetti prevalentemente positivi che, in rapporto a quanto è stato esposto, il Protocollo in esame presenta, si ritiene che la sua ratifica, da parte del Parlamento, rientri negli interessi della Nazione.

Pertanto, a nome della III Commissione, ho l'onore di chiedervi onorevoli colleghi, di dare il vostro voto per l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

BEMPORAD, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato il Protocollo tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per i servizi aerei, concluso a Roma il 22 febbraio 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 del Protocollo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.